

**Prot. 540 del 07/04/2017**  
**Class. VI/7 Disp. 18/2017**

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA**

La Facoltà di Economia dell'Università di Roma "La Sapienza" - Centro di Spesa (di seguito denominato "Centro") con sede in Roma, via del Castro Laurenziano, n. 9 – 00161, C.F. n. 80209930587 rappresentato dal Preside della Facoltà, Prof. Giuseppe Ciccarone, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi dell'art. 71 c. 3 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 982 del 30.3.2015

### **E**

La Società I CAPITAL S.r.l. (nel seguito denominata "Società") con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Flaminia, 195 C.F. n. 11189341008, rappresentata dal rappresentante legale, dott. Rosario Cerra

di seguito denominate individualmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

### **PREMESSO CHE**

- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore dell'economia in generale e dell'economia digitale in particolare;
- la Facoltà di ECONOMIA dell'Università di Roma "La Sapienza" possiede competenze e svolge attività di ricerca nel campo delle nuove tecnologie digitali, approfondendo tale tematica sia dal punto di vista della modellistica economica, sia dello sviluppo di nuovi modelli produttivi, di amministrazione, management sia a favore di nuove imprese (star up);
- la Società I CAPITAL S.r.l. è interessata a effettuare ricerche nel campo dell'economia digitale, approfondendone sia gli aspetti legati agli effetti macroeconomici e microeconomici, sia quelli riguardanti le traiettorie di sviluppo dei nuovi modelli di organizzazione sociale, oltre che produttiva, da essa generati;



- Le Parti, in relazione al tema di significativa importanza nell'economia italiana ed internazionale, sono interessate a promuovere un "*Centro per la promozione dell'economia digitale*" per la diffusione delle tecnologie digitali nella didattica universitaria e, più in generale, nel tessuto imprenditoriale italiano. Il Centro non ha nessuna autonomia economica e/o giuridica ma solo scientifica.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### ART. 2

Con il presente accordo, e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano a una collaborazione scientifica concernente temi di ricerca sui nuovi modelli economici prodotti dalla Economia Digitale, definita come quella che utilizza le nuove tecnologie digitali nelle dinamiche di processo e/o di prodotto/servizio, nei campi dell'Amministrazione, del Business e Consumer da sviluppare all'interno del "*Centro per la promozione dell'economia digitale*".

La Società I CAPITAL S.r.l. dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della Sapienza:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- tirocini formativi e/o professionali;
- attività di studio sperimentale.

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

#### ART. 3



Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

#### ART. 4

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in oggetto sono i seguenti:

Il Centro designa il Prof. Bernardino Quattrococchi quale Direttore scientifico dell'esecuzione di tutte le attività di ricerca del presente accordo e del "Centro per la promozione dell'economia digitale".

La Parte committente designa quale proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del presente accordo e Presidente del "Centro per la promozione dell'economia digitale", in rappresentanze delle imprese, il Dott. Rosario Cerra.

#### ART. 5

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.



#### ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo con l'esplicito consenso delle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

#### ART.7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni di cui all'Art. 2 del presente accordo. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui al precedente Art.2 del presente atto, richiederà il consenso delle Parti.

Il Presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi scritti tra le parti, approvati dai rispettivi e competenti organi nonché essere compatibile con la tutela dell'immagine dell'Università.

#### ART. 8

Oltre alle forme di collaborazione riportate nei precedenti articoli, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto del presente 'accordo, previo atto scritto tra le Parti.

La gestione di eventuali finanziamenti ottenuti nell'ambito del presente accordo verrà regolata attraverso ulteriori specifici accordi scritti tra le Parti.



#### ART. 10

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due (2) mesi, da comunicarsi alle altre Parti con lettera raccomandata A.R.

#### ART. 11

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi delle Parti sarà disciplinato dai rispettivi Regolamenti interni per l'utilizzo degli spazi.

#### ART. 12

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.



#### ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una risoluzione in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

#### ART. 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla Parte richiedente.

#### ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.



Roma, li 5 / Aprile / 2017

Per la parte Committente  
I CAPITAL  
F.to Dott. Rosario Cerra

Per la Facoltà di Economia dell'Università di  
Roma "La Sapienza"  
F.to Prof. Giuseppe Ciccarone